



Coord. Nazionale
Penitenziari
Il Segretario Generale



Roma, 7 aprile 2010

Prot. 5567

Pres. Franco IONTA
Capo del DAP

Dott. Emilio di Somma
Vice Capo Vicario del DAP

Dott. Massimo De Pascalis
Direttore Generale del Personale DAP
ROMA

per conoscenza,

Dott. Antonio SGAMBATI
Portavoce COFUPP
AVELLINO

Oggetto - *Comandanti di Reparto e Coordinatori NTP : FESI 2009, missioni, reperibilità .*

Come è ben noto alla SS.LL., la scrivente O.S. ha negato il proprio assenso, quindi la firma, all'accordo sul FESI 2009.

Tale determinazione è stata ampiamente argomentata e motivata nelle riunioni, nel tempo, succedutesi.

Uno dei presupposti che ci portò alla mancata sottoscrizione fu senz'altro l'analisi sugli effetti che tale accordo avrebbe generato, anche se non avremmo mai potuto ipotizzare, tantomeno prevedere, che ad un accordo (già di per se sperequante) potesse far seguito una circolare applicativa che, invece di dirimerne i nefasti effetti, avrebbe contribuito ad ingarbugliarne ancor più il quadro discriminante.

D'altronde anche sulla circolare applicativa questa O.S. ebbe modo di esprimere, preventivamente, motivate riserve che, alla prova dei fatti, sono risultate molto più che fondate.

Non di meno il COFUPP, con la non riscontrata nota n. 5433 del 1 Febbraio u.s. (che si allega in copia), ebbe modo di anticipare e rappresentare le gravi disparità di trattamento che si sarebbero appalesate con la promulgazione della precitata circolare applicativa nei confronti dei Comandanti di Reparto e Coordinatori dei NTP, ripercorrendo il solco critico già tracciato da questa Segreteria Generale.

Aver previsto un'indennità giornaliera, piuttosto che mensile come nei precedenti accordi, ha di fatto determinato una remunerazione pro-capite sensibilmente inferiore all'anno precedente, pur in presenza delle stesse presenze nell'arco dell'anno.

(1)

Ciò è a dir poco paradossale, considerato che la disponibilità complessiva per il FESI 2009 è stata incrementata (eccezionalmente e in via non ripetibile) di circa il 60% rispetto al FESI 2008.

La pervicace ostinazione di codesta Amministrazione Centrale a voler chiudere quell'accordo ha prodotto proprio quelle evidenti, palesi e ingiustificate discriminazioni che la UIL aveva preventivato.

Per quanto attiene i Comandanti di Reparto e Coordinatori di NTP si è voluto stabilire una indennità giornaliera, con l'indicazione di retribuire le sole presenze effettive in istituto senza tener conto delle assenze per servizi di missione, svolti a vario titolo.

Sul punto non si può non concordare, totalmente, con le osservazioni ed argomentazioni critiche asserite dal COFUPP nella nota del 1 febbraio 2010 .

Con la presente, però, si intendono anche affrontare ulteriori aspetti sperequanti che i Comandanti subiscono per esplicita volontà dell'Amministrazione .

A nostro avviso, con il frazionamento giornaliero dell'indennità di comando, non solo si è determinato un vulnus economico quanto l'ennesimo, incomprensibile, episodio di *doppiopesismo*.

Riteniamo, infatti, sia lecito domandarsi se per i Comandanti non si sarebbero dovute/potute applicare le analoghe disposizioni a cui sono assoggettati i direttori penitenziari.

Per i direttori, quando sono in missione, non è disposta (ove non vi sia altro dirigente con funzioni di Direttore aggiunto) la sostituzione con altro direttore.

Analogamente nessuna surroga o sostituzione si prevede in caso di fruizione dei riposi compensativi o per l'organizzazione del lavoro a settimana compattata. La sola reperibilità telefonica li autorizza ad essere titolari della direzione anche a distanze *siderali*

Ne consegue che ,in tal caso, la gestione/direzione degli istituti è assicurata *via cavo* .

Di contro, per i Comandanti di Reparto, in caso di assenza anche di breve entità, è insita la prassi di prevedere la supplenza con i Vice Comandanti (istituiti per circolare) .

Queste surroghe nei compiti, però, non fanno venir meno le responsabilità complessive dei Comandanti titolari; ancor più quando impiegati in servizio di missione giornaliera e/o oraria.

Per queste ragioni trovano legittimità le disposizioni dipartimentali in relazione alla reperibilità giornaliera dei Comandanti.

La questione della reperibilità dei Comandanti, però, ha assunto caratteri davvero grotteschi, quasi a voler confermare una difficoltà di relazioni tra Amministrazione e Comandanti.

Da una parte la Direzione Generale del Personale e della Formazione dispone che compete un turno di reperibilità per ogni giornata di effettivo servizio a tutti i Comandanti che non fruiscono di alloggio di servizio, dall'altro le Direzioni che, nonostante l'evidenza delle proprie competenze, preferiscono non determinare e rifugiarsi nei quesiti ai PRAP (ovvero l'atavica e sempre valida pratica dello *scaricabarile*) .

Per quanto ci riguarda la reperibilità ai Comandanti dovrebbe essere corrisposta a prescindere dalla fruizione dell'alloggio di servizio, in analogia a quanto disposto per i direttori in epoca *pre-Meduri*, allorquando si era convenuto che percepissero, in maniera forfetaria, un numero di reperibilità indipendentemente da fattori complementari come l'alloggio di servizio e/o la distanza tra sede di servizio e l'abituale dimora.

Nondimeno appare opportuno segnalare le contraddizioni dell'Amministrazione Penitenziaria sulla materia.

Alla scrivente O.S. risulta che a molti Comandanti sia stato negato l'accesso alla reperibilità, nonostante fosse stata richiesta secondo le indicazioni fornite dalle direttive del DAP.

Pur apprezzando, talvolta, l'impegno e lo sforzo *intellettuale* di talune Direzioni o di qualche Provveditorato nel motivare il diniego, resta fermo che si disattendono (come spesso accade) precise indicazioni (*ergo*: ordini) di Uffici Superiori !

Con la presente, pertanto, si rimette alle SS.LL. l'opportunità di acquisire e monitorare le variegate, frastagliate e disomogenee determinazioni adottate su tutto il territorio circa la reperibilità dei Comandanti con annesse argomentazioni a diniego redatte dagli *illuminati* dirigenti periferici.

E' utile, dunque, anticipare che quando si avvierà il confronto sulla bozza del nuovo Accordo Nazionale Quadro questa O.S. chiederà la modifica delle disposizioni dell'articolo 12.

Si ritiene che i Comandanti debbano essere esclusi dall'aliquota dell'1% della forza presente in ambito provveditoriale per l'assegnazione dei turni di reperibilità e che tale indennità debba essere attribuita ogniqualvolta svolgano servizio attivo (compresi coloro che, sulla base di formali ordini di servizio, svolgono le funzioni supplenti in caso di assenza dei titolari).

Nell'auspicio che codesta Amministrazione convenga sulla necessità di fornire e garantire omogenee linee guida su quanto rappresentato nella presente, si resta in attesa di cortese cenno di riscontro.

Molti cordiali saluti,

Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno



Roma, lì 1 febbraio 2010

Prot. 5433

Dr. Emilio DI SOMMA
Vice Capo Vicario DAP

Dr. Massimo DE PASCALIS
Direttore Generale Personale DAP

per conoscenza,

Cons. Alessandro GIULIANI
Direttore Generale Bilancio DAP

Dott.ssa Pierina CONTE
Responsabile URS - DAP
ROMA

Oggetto: *Accordo FESI 2009 - Bozza Circolare esplicativa*

Ad una attenta lettura della bozza di circolare esplicativa sui criteri di calcolo ed attribuzione delle indennità riportate nell'accordo FESI 2009 , inoltrata alle OO.SS. rappresentative la polizia penitenziaria, si ritiene dover formulare alcune osservazioni di merito per quanto attiene alle indicazioni di diretta attinenza al personale appartenente al profilo dei Funzionari del Corpo.

Specificatamente alla pagina 4, lettera I- vengono comunicate le direttive di carattere generale per il conteggio delle presenze dei Comandanti di Reparto e dei Coordinatori/Comandanti di Nuclei T.P. Alla seguente pagina 9 al punto sub n° 3 viene illustrata, con alcuni esempi, la modalità di conteggio delle giornate e vengono esplicitate alcune fattispecie di assenze che non possono e debbono essere considerate utili per l'attribuzione di alcuna indennità.

Non possiamo esimerci dal rappresentare come le predette indicazioni determinino per il personale che svolge funzioni di Comandante del Reparto e/o Comandante / Coordinatore di N.T.P. una netta, palese, ingiustificata discriminante nei confronti di coloro che le summenzionate funzioni le assumono solo a carattere temporaneo.

In premessa alle argomentazioni che seguiranno si sente il bisogno di sottolineare come i Comandanti di Reparto e i Comandanti/Coordinatori di NTP, anche quando assenti a qualsiasi titolo, sono ripetutamente informati, aggiornati e investiti sulla quotidianità del servizio e sul verificarsi di eventi critici.

Tant'è che sono stati dotati di apparati mobili GSM , per una reperibilità “ **h 24**”.

Prevedere, come si sostiene nella bozza di circolare, una indennità giornaliera legata unicamente alla presenza in servizio imporrebbe, conseguentemente, il cessare della reperibilità e delle responsabilità h24.

D'altro canto se codesta Amministrazione ritiene di dover remunerare le funzioni di Comandante su base quotidiana (individuando il destinatario non già nel Titolare ma in chi eserciti anche temporaneamente le funzioni) è necessario determinare che l'indennità mensile non venga suddivisa solo in trentesimi (indennità giornaliera) ma anche in ventiquattresimi (indennità oraria).

Non sfuggirà, infatti, che il Comandante di Reparto o il Comandante / Coordinatore di NTP , di norma, svolge le proprie funzioni in orario mattutino. Nell'orario pomeridiano e notturno subentrano altre figure che surrogano, di fatto, l'attività di Comando e Coordinamento .

A tutti costoro, in nome del principio determinato da Codesta Amministrazione nella bozza di circolare, competerebbe l'indennità giornaliera/oraria conseguente alle funzioni svolte.

Nella bozza di circolare è chiaramente indicato il divieto di cumulo tra l'indennità per i Comandanti di Reparto (evidente il riferimento al Titolare della funzione) con l'indennità prevista alla lettera E, come espressamente previsto dal DM di riferimento.

Tale divieto, di contro, non è determinato per i “*subentranti – sostituti*”.

Infine, per quanto concerne le assenze non utili al riconoscimento dell'indennità, si è inteso individuare il servizio di missione.

All'uopo è necessario rappresentare che molti Funzionari, che espletano ordinariamente e prevalentemente funzioni di Comando Reparto e/o Comando/Coordinamento dei NTP , Codesta Amministrazione li ha nominati membri di Commissione, direttore di tiro, ecc.

Non solo.

Il servizio di missione è tale anche quando in ragione dell'attività svolta da Comandante o Coordinatore occorre recarsi innanzi alle varie AA.GG.

Non basta.

I Funzionari del Corpo (spesso proprio i Comandanti) sono delegati e comandati dai vari livelli dell'Amministrazione a svolgere mansioni di rappresentanza.

Ne consegue che ai Comandanti di Reparto o ai Comandanti/Coordinatori dei NTP quando non possono svolgere le mansioni direttamente connesse alla loro nomina per esigenze dell'Amministrazione ma **pur prestando regolarmente servizio** non viene garantito l'accesso ad alcuna indennità giornaliera prevista dal FESI.

Per quanto sopra rappresentato, si invita codesto DAP a voler riesaminare in punto di opportunità e diritto la bozza della circolare esplicativa , riformulandola in modo da evitare quelle ingiustificate e palesi sperequazioni che si appalesano dalla lettura della stessa.

In attesa di cortese cenno di riscontro,
Distinti saluti

Il Portavoce del COFUPP
Dott. Antonio SGAMBATI

